



CENTRO STUDI “ALBERTO PISANI”

della Camera Penale di Roma



CENTRO STUDI ALBERTO PISANI

della CAMERA PENALE DI ROMA

Direttore Avv. Prof. Filippo Dinacci

RASSEGNA MENSILE n. 2

(1 novembre– 30 novembre 2023)

Coordinatrice Avv. Graziella Colaiacomo

*Componenti redazione:
Avv. Emanuele Antonini
Avv. Vincenzo Arrigo
Avv. Petra Gay
Avv. Alessia Mastrovito
Avv. Mattia Romano*

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Giurisprudenza: decisioni della Corte Suprema di Cassazione.**
4. **Giurisprudenza: Focus “Cartabia”.**
5. **Diritto sovranazionale.**

1. Novità legislative (a cura di *Mattia Romano*)

.I.

L. 13 novembre 2023, n.159: convertito in Legge il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “decreto Caivano”

È stata pubblicata sulla [GU n. 266 del 14 novembre 2023](#) la legge 13 novembre 2023, n. 159, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “ *misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”.

Va, in primo luogo, segnalato come il co. 1 -bis, inserito in sede di conversione nel testo dell’art. 4, abbia previsto che dopo l’articolo 4 della legge n. 110 del 1975 sia inserito il seguente art. 4-bis, che prevede la nuova fattispecie di **Porto di armi per cui non è ammessa licenza**¹ per cui «1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Salvo che il porto d’arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11 -ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica”.*

Il co. 2-quater del medesimo articolo, inserito anch’esso in sede di conversione, ha previsto l’introduzione nel libro II, titolo V, del codice penale dell’art. 421-bis, rubricato **Pubblica intimidazione con uso di armi** per cui «*Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplosive è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni*».

L’art. 3 prevede, invece, che all’articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sia aggiunto il seguente periodo: «*Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità*».

A norma del 3-bis si prevede, inoltre, l’applicazione delle pene accessorie a norma dell’art. 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 anche nelle ipotesi della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73.

Anche l’art. art. 6, in materia di contrasto dei reati commessi dai minori ha subito delle modifiche in sede di conversione, essendo stata disposta all’articolo 19, comma 5 del codice del processo penale minorile, la soppressione delle parole «*salvo che per i delitti di cui all’articolo 73, comma 5*», con conseguente rilievo dell’attenuante della minore età ai fini del calcolo della pena per l’applicabilità delle misure cautelari anche per tale fattispecie.

¹ Con conseguente abrogazione, a norma del neo introdotto co. 2 dell’art.4, della disposizione di cui all’art. 699 co.2 che sanzionava con l’arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, portasse un’arma per cui non è ammessa licenza.

L'articolo 22, comma 4, del prefato codice è stato, inoltre, modificato mediante l'eliminazione del limite massimo di un mese per la custodia cautelare del minore in caso di allontanamento dalla comunità e la riduzione del massimo edittale della fattispecie legittimante l'applicazione di tale misura da «cinque anni» a «quattro anni». È stato altresì previsto che *«quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»*.

Anche tale ultima disposizione menzionata (art. 23 del D.P.R. 448/98) è stata novellata, prevedendo l'applicabilità della **custodia cautelare in carcere anche per il pericolo di fuga**.

Infine, in sede di conversione si è intervenuti sull'istituto della messa alla prova nel procedimento minorile, prevedendo l'inapplicabilità dello stesso in caso di delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

Ultima disposizione rilevante ai fini penalistici è quella di cui all'art. 8 che, sempre in materia di disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni in sede di conversione è stata integrata, prevedendo l'introduzione nel codice del processo penale minorile di un nuovo art. 27 - bis rubricato **percorso di rieducazione del minore** per cui durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può proporre una definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e previo svolgimento di lavori socialmente utili.

.II.

L. 24 novembre 2023, n. 168: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

È stata pubblicata sulla [G.U. 275 del 24 novembre 2023](#), la L. 24 novembre 2023 n. 168 in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Detto testo normativo prevede una pluralità di novità sotto svariati profili, di seguito passati in rassegna.

L'art. 1 dello stesso prevede una estensione dell'ambito di applicazione dell'ammonimento del questore e anche degli obblighi informativi rivolti alla vittima. In particolare, l'ammonimento potrà essere disposto sia d'ufficio che su richiesta della vittima del reato e, tra le varie modifiche, si segnala la previsione di una circostanza aggravante per le fattispecie commesse in ambito di violenza domestica laddove il soggetto fosse stato già ammonito.

L'art. 2 della Legge apporta delle modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, estendendo l'applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'Autorità giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e violenza domestica.

L'art. 3 del testo normativo in rassegna ha, invece, ad oggetto misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi. Detta norma riconosce assoluta priorità nella trattazione dei processi per i reati in tema di violazione dei provvedimenti giudiziari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, lesioni permanenti al viso, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

I successivi articoli 4 e 5 prevedono, invece, rispettivamente la trattazione spedita degli affari nella fase

cautelare per i reati di violenza di genere e violenza domestica e l'obbligo di specializzazione per gli uffici requirenti in materia di violenza di genere, oltre che l'individuazione di un Sostituto Procuratore preposto in maniera specifica per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

L'art. 7 prevede, inoltre, delle modifiche al Codice di rito, attraverso l'inserimento dell'art. 362 bis c.p.p., per cui nell'ambito dei reati di violenza domestica e di genere, il Pubblico Ministero dovrà valutare “**senza ritardo e comunque entro trenta giorni** dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari”, mentre il **giudice avrà 20 giorni** di tempo per pronunciarsi sull'eventuale richiesta.

Vengono altresì previste, a norma dell'art. 9, delle modifiche relativamente agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

In particolare, la pena prevista per la violazione dei provvedimenti in tema di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (387-bis c.p.), viene innalzata a 3 anni e 6 mesi e viene altresì estesa l'applicazione anche alla violazione dei provvedimenti emessi in sede civile.

Di estremo interesse e rilevanza è quanto previsto all'art.10, in quanto si statuisce la possibilità di procedere all'**arresto in flagranza differita** (art. 382-bis) anche per la violazione dei provvedimenti in tema di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*.

I successivi artt. 11 e 12 prevedono rispettivamente la possibilità per il PM di disporre d'urgenza l'allontanamento dalla casa familiare, assieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, ove sussistano fondati motivi di ritenere la reiterazione dei reati in tema di violenza di genere e domestica e un rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico.

A norma dell'articolo 13, vengono introdotte alcune **deroghe in materia dei criteri di scelta e delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive**, ma anche modifiche alla normativa di conversione per l'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva.

In particolare, si prevede che, nel caso di delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co.1 n. 1, e co.2 c.p.:

1) la misura cautelare della custodia in carcere possa essere applicata anche laddove il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p.);

2) non si applichino le condizioni di applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.).

e che nel caso di delitto ex art. 387-bis l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280.

L'art. 14, prevede disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato, statuendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alla persona offesa di tutti i provvedimenti inerenti l'autore del reato, a prescindere dallo stato detentivo o coercitivo da cui è interessato.

Il successivo articolo 15 prevede, inoltre, una modifica delle disposizioni in materia di **sospensione condizionale della pena**, di cui all'art. 165, comma 5. In particolare, da un lato, si prevede nel caso dei delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con **cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero** e, dall'altro che del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica

sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale **proposta di applicazione delle misure di prevenzione**.

Infine, l'articolo 17, introducendo un nuovo art. 13-bis nella legge 7 luglio 2016, n. 122, prevede la possibilità per le vittime dei reati *de quibus* o per gli aventi diritto della stessa, laddove sia deceduta, di richiedere una **provvisoria** a titolo di ristoro anticipato come forma di anticipo sull'indennizzo integrale che giungerà in via definitiva alla fine del giudizio.

2. Decisioni della Corte Costituzionale (a cura di Vincenzo Arrigo)

Sentenza nr. 201/2023 del 25.10.2023 (dep. 09.11.2023)

Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023, Pres. Barbera, Red. Viganò.

Norme impugnate: Art. 69, quarto comma, c.p.

Oggetto: Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, c. 7 del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del denunciato automatismo del divieto, anche in considerazione che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2016, è consentito al giudice di ritenere prevalente, sulla recidiva reiterata, l'analoga circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 7, del d.P.R. n. 309 del 1990

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale.

Con la sentenza 201 – 2023 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.

3. Giurisprudenza: decisioni della Suprema Corte di Cassazione (a cura di Emanuele Antonini e Petra Gay)

Sez. 1, sentenza 24 ottobre-29 novembre 2023, n. 47754, Pres. Centofanti – Rel. Masi

Sentenza contumaciale – Ipotesi di incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato della *vocatio in iudicium* – Rimedi – Rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. – Esclusione.

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Sez. II, sentenza 13 settembre-15 novembre 2023, n. 46099, Pres. Petruzzellis-Rel. Di Paola

Misure di prevenzione e antimafia – Reali – Diritti dei terzi – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Cause estintive o modificative del credito – Prescrizione presuntiva del credito – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.

Misure di prevenzione e antimafia – Reali – Confisca – Giudizio di verifica dei crediti – Prescrizione presuntiva del credito – Giudizio decisorio – Deferibilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di misure di prevenzione reale, il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita, e anche attraverso l'attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all'accertamento dell'effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.

Nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l'ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all'amministratore giudiziario o al rappresentante dell'Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.

Sez. II, sentenza 28 settembre-28 novembre 2023, n. 47643, Pres. Rosi-Rel. Di Paola

Disposizione di cui all'art. 1 d.l. n. 105 del 2023, convertito in l. n. 137 del 2023 – Natura giuridica – Conseguenze – Applicabilità alle attività di intercettazione già compiute nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma.

In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

Sez. 1, sentenza 11 ottobre-9 novembre 2023, n. 45202 Pres. Di Nicola – Rel. Di Nicola

Procedimento di sorveglianza – Ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata – Decisione di inammissibilità con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza adottata de plano sentito il pubblico ministero – Tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio – Richiesta identica per oggetto e per elementi giustificativi ad altra già rigettata o manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge.

La dichiarazione di inammissibilità *de plano*, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge. La valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale.

Sez. I, sentenza 16 maggio- 10 novembre 2023, n. 45332 Pres. Boni-Rel. Fiordalisi

Delitto a forma libera – Profilo probatorio – Partecipazione ad associazione di tipo mafioso – Indici di rilevanza della partecipazione punibile.

In presenza di un paradigma normativa che individua un delitto a forma libera, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione. Detto contributo deve essere corredato dalla consapevolezza dell'esistenza della consorteia criminale e dalla volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici del sodalizio mediante l'utilizzo del metodo mafioso, pur potendosi prescindere dall'effettivo raggiungimento di tali scopi, sia sotto il profilo della tipizzazione che dell'offensività.

La prima pronuncia delle Sezioni Unite in materia (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386-01) ha precisato che per la configurabilità della partecipazione, si richiede «un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato». Dal paradigma di una fattispecie monosoggettiva causalmente orientata e priva di ogni tipizzazione della condotta punibile si passa ad un reato-accordo, a carattere bilaterale, che incrimina la stabile compenetrazione del soggetto nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l'assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell'organizzazione.

Gli indici di rilevanza della partecipazione punibile, che si elevano ad elementi costitutivi della fattispecie, vengono individuati: nell'effettivo ingresso nel sodalizio, anche se non accompagnato da un particolare rituale; nel riconoscimento dell'associato da parte del gruppo e nella speculare accettazione da parte dei sodali; nell'adesione alle regole dell'accordo associativo e nella conseguente assunzione dello status di membro da parte del neentrato. La condizione di associato, a sua volta, genera: l'obbligo di obbedienza gerarchica e di omertà; l'impegno, nella forma della "messa a disposizione", a realizzare il programma associativo, nonché il potere di impartire ordini, secondo una prospettiva di funzionalità agli interessi del gruppo.

La partecipazione, lungi dal poter essere ricostruita come atto "unilaterale" di adesione all'associazione, è «tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali»: si è, quindi, in presenza di un reato a concorso necessario in quanto, per la sua configurazione, è richiesta «sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone».

Sez. I, sentenza 5 luglio-10 novembre 2023, n. 45333, Pres. Siani – Rel. Magi

Giudizio di rinvio a seguito di decisione della Corte di Cassazione – Obbligo di adeguamento ai contenuti in diritto espressi nella decisione rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).

L'obbligo di adeguamento, in sede di rinvio, ai contenuti in diritto espressi nella decisione rescindente di cui all'art. 627, comma 3 cod. proc. pen., è da leggersi nel senso della inderogabile osservanza dei principi di diritto che hanno determinato l'annullamento, ferma restando la libertà di valutazione dei fatti, se ancora controversi: nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato.

Sez. I, sentenza 11 ottobre – 9 novembre 2023, n. 45183, Pres. Di Nicola, Rel. Di Nicola

Ricorso per Cassazione – Incompletezza dell'atto di ricorso – Pagina mancante – Nullità – Esclusione.

Costituisce onere di diligenza della parte difesa depositare il ricorso per cassazione completo e verificare che le copie trasmesse al giudice dell'impugnazione riproducano l'atto (completo) nella sua interezza. L'incompletezza dell'atto di impugnazione, non superabile attingendo al ricorso in originale presentato dal ricorrente avverso la sentenza impugnata, non rende, per la mancanza di una specifica sanzione processuale in proposito e in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (utile per inutile non vitiatur), il ricorso nullo, restando l'atto valido quanto alle parti in cui risultano chiaramente esposti i motivi di gravame, ma esonera la Corte di cassazione dall'esame di eventuali doglianze che fossero state articolate nelle pagine mancanti, come naturale prosecuzione di un motivo o come motivo diverso ed ulteriore, e tantomeno obbliga la Corte a ricostruire o a rielaborare il motivo, neppure quando emerga, dalla lettura della restante parte del ricorso, che una censura sia stata sollevata.

Sez. I, sentenza 11 ottobre- 9 novembre 2023 n. 45185, Pres. Di Nicola, Rel. Di Nicola

Vincolo di continuazione tra reati – Indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso - Identificazione del disegno criminoso con il programma di vita delinquenziale del reo – Esclusione.

E' adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità la motivazione secondo la quale, posta la necessità di una programmazione criminosa, il medesimo disegno criminoso non può identificarsi con il programma di vita delinquenziale del reo.

Sez. 1, sentenza 11 ottobre-9 novembre 2023, n. 45197, Pres. Di Nicola, Rel. Di Nicola

Giudice dell'esecuzione – Competenza a provvedere "in executivis" – Procedimenti con pluralità di imputati – Riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello del coimputato – Competenza del giudice di appello anche per il coimputato nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

In applicazione del principio espresso dal secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen. a mente del quale «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello», nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

Sez. I, sentenza 10 novembre-14 novembre 2023, n. 45848, Pres. Siani – Rel. Liuni

Reati connessi – Competenza per territorio determinata da connessione – Determinazione della competenza per territorio – Riferimento alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero – Errori macroscopici ed immediatamente percepibili nella contestazione formulata dal Pubblico Ministero – Deroga.

Nell'ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, a meno che essa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili.

Sez. I, sentenza 25 ottobre-13 novembre 2023, n. 45546, Pres. Calaselicce – Rel. Calaselicce

Isolamento diurno ex art. 172 c.p. – Natura giuridica – Sanzione penale temporanea e suppletiva.

L'isolamento diurno ha natura di sanzione penale temporanea e deve trovare esecuzione appena la sentenza diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo. Si tratta di una misura sanzionatoria suppletiva, atteso che si applica nelle ipotesi in cui il delitto punito con la pena dell'ergastolo concorre con altri reati sanzionati con pene detentive diverse che, in assenza di tale misura suppletiva, rimarrebbero impuniti.

Sez. I, sentenza 25 ottobre-13 novembre 2023, n. 45545, Pres. Calaselicce – Rel. Calaselicce

Estinzione del reato per morte del reo – Tardiva conoscenza dell'evento morte verificatosi nel corso del processo – Errore di fatto che determina l'inesistenza giuridica della successiva sentenza – Revoca della sentenza – Competenza in ordine alla revoca.

La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione; la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.

Sez. I, sentenza 20 ottobre-6 novembre 2023, n. 44398, Pres. Santalucia – Rel. Magi

Domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p. – Competenza del Giudice che «sarebbe competente sulla impugnazione» ai sensi dell'art. 175 comma 4 c.p.p. – Declaratoria di inammissibilità da parte di altro giudice erroneamente adito – Vizio di incompetenza funzionale – Annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al giudice competente.

La competenza a provvedere sulla domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione spetta al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione ai sensi dell'art.175 comma 4 c.p.p. La decisione di inammissibilità di tale richiesta proveniente da un giudice diverso è pertanto affetta da un radicale vizio di incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio, con trasmissione degli atti al giudice competente da parte della Corte di Cassazione in sede di ricorso (*fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con cui il Tribunale di Alessandria in veste di giudice della*

esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità di una domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna dal medesimo pronunciata, trasmettendo gli atti alla competente Corte di appello di Torino).

Sez. I, sentenza 20 ottobre-6 novembre 2023, n. 44397, Pres. Santalucia – Rel. Centonze

Regime penitenziario differenziato ex art. 41- bis Ord. pen. – Acquisto e detenzione di compact disk musicali e relativi lettori digitali – Preclusione assoluta – Esclusione – Necessaria verifica della ragionevolezza della preclusione da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41- bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (*La Corte ha annullato l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo proposto da VG, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento emesso dalla Direzione della Casa circondariale di Sassari il 5 febbraio 2021, con cui era stato negato al detenuto l'utilizzo del lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7. Afferma la Corte che l'adito tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disc per uso ricreativo, deve compiere un'imprescindibile verifica, non riscontrabile nel caso di specie, finalizzata ad accertare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenzia. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari).*

Sez. I, sentenza 20 ottobre-6 novembre 2023, n. 44396, Pres. Santalucia, Rel. Centonze

Patrimonio immobiliare di s.r.l. sottoposto a confisca – Successiva restituzione agli aventi diritto – Sorte delle somme relative ai canoni di locazione e alle cauzioni – I frutti seguono la sorte del bene che li produce.

Nelle misure ablatorie i frutti economici seguono sempre la sorte del bene che li produce: la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato.

Sez. II, sentenza 8 novembre 2023-17 novembre 2023, n. 46442, Pres. Petruzzellis – Rel. Pardo

Custodia cautelare in carcere – Ricorso per Cassazione avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame – Lamentata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari – Intervenuta assoluzione dell'imputato all'esito del primo grado intervenuta nelle more del giudizio innanzi alla Cassazione – Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Esclusione della condanna alle spese e del pagamento alla cassa delle ammende.

A seguito dell'intervenuta assoluzione nella fase di merito di primo grado alcun interesse sussiste a coltivare l'impugnazione avente ad oggetto la gravità indiziaria. In tale caso, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso non va disposta né la condanna alle spese né il pagamento alla cassa delle ammende.

Sez. II, sentenza 8 novembre 2023-16 novembre 2023, n. 46234 – Pres. Petruzzellis – Rel. Pardo

Applicazione della pena su richiesta delle parti – Lamentata erroneità della qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza – Possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. – Soli casi di errore manifesto.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione

deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Confisca – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Applicazione di una misura di sicurezza (confisca) non oggetto dell'accordo tra le parti – Ricorribile nelle forme ordinarie.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Sez. II, sentenza 8 novembre 2023-16 novembre 2023, n. 46222, Pres. Petruzzellis – Rel. Pardo
Peculato – Elemento soggettivo del reato – Coscienza e volontà riferite alla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica – Irrilevanza del movente a delinquere.

In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.

Sez. II, sentenza 8 novembre 2023-16 novembre 2023, n. 46221, Pres. Petruzzellis – Rel. Pardo
Delitto di usura – Concorrente morale – Aggravante delle più persone riunite – Sussistenza.

Risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento degli interessi usurari.

Divieto di "reformatio in pejus" in appello – Diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello – Confisca ex art. 644, ultimo comma, c.p.p. disposta in primo grado – Possibile la qualificazione in confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. disposta in appello restano immutata la somma confiscata.

Non viola il divieto di "reformatio in pejus" una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado.

L'ambito applicativo del divieto di "reformatio in pejus" in appello riferito alle misure di sicurezza attiene all'impossibilità di applicare una misura nuova o più grave da quella disposta in primo grado; pertanto deve ritenersi che, restando immutata l'entità della somma confiscata, non determini violazione di detto divieto la qualificazione differente della confisca ex art. 240 bis cod.pen. operata dal giudice di appello.

Sez. III, sentenza 4 luglio 2023– 3 novembre 2023, n. 44170, Pres. Marini – Rel. Aceto
Reati tributari – Omessa dichiarazione – Elemento soggettivo – Prova *in re ipsa* – Sufficienza – Esclusione – Dolo specifico di evasione – Necessità – Criteri di prova.

In tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa non è sufficiente a provare la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurabilità del reato, essendo necessario, a tal fine, che ricorrano elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo di tale imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni, dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione sia finalizzata all'evasione.

Sez. III, sentenza 19 settembre 2023– 3 novembre 2023, n. 44175, Pres. Gentili – Rel. Reynaud
Reato continuato – Individuazione della violazione più grave – Circostanze – Rilevanza.

In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione.

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di oscuramento.

**Sez. III, sentenza 27 settembre 2023 – 8 novembre 2023, n. 44926, Pres. Marini – Rel. Scarcella
Atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero - Acquisizione concordata tra le parti - Utilizzabilità - Preclusione ex art. 514 c.p.p. - Insussistenza - Limiti.**

Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem".

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di oscuramento.

[Sez. III, sentenza 12 settembre 2023 – 7 novembre 2023, n. 44669, Pres. Andreazza – Rel. Semeraro](#)

Esecuzione – impugnazioni - Ordinanza ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione.

In tema di esecuzione, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, c.p.p. l'ordinanza, emessa "de plano", dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Esecuzione – Impugnazioni - Opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p., presentata per via telematica - Competenza funzionale - Indicazione.

La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis c.p.p., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[Sez. IV, sentenza 26 settembre 2023 – 2 novembre 2023, n. 43975, Pres. Di Salvo – Rel. Pezzella](#)

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione - Intervenuta pronuncia della sentenza di appello al 30 dicembre 2022 - Conseguenze - Proponibilità della istanza innanzi al giudice della esecuzione.

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

[Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2023 – 7 novembre 2023, n. 44643, Pres. Ciampi – Rel. Cenci](#)

Impugnazioni – Morte dell'imputato - Impugnazione proposta dal difensore di fiducia - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, in quanto, pur avendo il difensore, ex art. 571, comma 3, c.p.p., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina.

[Sez. IV, sentenza 10 ottobre 2023 – 8 novembre 2023, n. 44900, Pres. Ciampi – Rel. Cenci](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 – Circostanza aggravante dell'avvenuta ammissione al beneficio – Riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. – Ostatività - Esclusione

In tema di patrocinio dei non abbienti, la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, "ex se", al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2023 – 8 novembre 2023, n. 44905, Pres. Ciampi – Rel. Cenci

Reati del Codice della Strada – Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Mera contestazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento definitivo - Necessità - Onere probatorio del pubblico ministero.

In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.

Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2023 – 8 novembre 2023, n. 44913, Pres. Ciampi – Rel. Cenci

Patrocinio a spese dello Stato – Ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio - Erronea individuazione dell'amministrazione resistente - Conseguenze - Mancata costituzione del rapporto processuale - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Sez. IV, sentenza 28 settembre 2023 – 6 novembre 2023, n. 44368, Pres. Dovere – Rel. Esposito

Impugnazioni – Invio ad indirizzo PEC diverso da quello individuato con provvedimento della DGSIA - Inammissibilità - Sussistenza.

Nel giudizio cartolare celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 9 novembre 2020.

Sez. IV, sentenza 6 luglio 2023 – 6 novembre 2023, n. 44349, Pres. Dovere – Rel. Ranaldi

Causalità nel caso di morte conseguente a patologie correlate alla esposizione ad amianto - Legge di copertura statistica - Applicabilità - Condizioni - Accertamento della causalità individuale per i singoli lavoratori – Necessità.

In tema di accertamento del nesso eziologico per malattie asbesto-correlate, le tesi statistico-probabilistiche dell'effetto acceleratore e della dose-dipendenza, qualora adottate dal giudice di merito quale leggi scientifiche di copertura, in quanto rilevazioni epidemiologiche, assumono rilevanza per la ricostruzione della causalità generale, ma sono di per sé insufficienti a sostenere la verifica della causalità sul piano individuale, dovendosi sempre indagare l'inveramento nei singoli casi delle correlazioni frequentistiche generali attraverso di un giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, idoneo a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale.

Si riporta di seguito la massima ufficiale dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione:

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata

credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcinogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di oscuramento.

Sez. VI, sentenza 26 ottobre 2023 – 2 novembre 2023, n. 44154, Pres. De Amicis– Rel. Aprile

Ordine europeo di indagine - Acquisizione all'estero della messaggistica criptata in chat "SKY-ECC" - Utilizzabilità del dato ex art. 234-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inquadramento giuridico dell'attività acquisitiva - Indicazioni.

In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis c.p.p., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche.

Si segnala che la questione – così risolta dalla VI Sezione in contrasto con precedenti decisioni della Suprema Corte – è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla III Sezione, con ordinanza n. 9/2023.

Ordine europeo di indagine - Emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e definitivamente trasmessa da tale Stato - Questione relativa alla illegittima emissione - Deducibilità dinanzi al giudice italiano - Esclusione - Questione di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento italiano - Deducibilità - Sussistenza.

In tema di ordine europeo di indagine, la questione della illegittima emissione del medesimo da parte del pubblico ministero italiano non può essere dedotta dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui tale ordine sia stato emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e la stessa sia stata definitivamente trasmessa da detto Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale caso, la difesa può soltanto far valere la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l'ordinamento processuale italiano).

Ordine europeo di indagine - Utilizzabilità di prove acquisite all'estero a seguito di sua emissione – Condizioni.

In tema di ordine europeo di indagine, l'utilizzabilità di prove acquisite all'estero a seguito della sua emissione è subordinata all'accertamento che esse non siano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Sez. VI, sentenza 8 novembre 2023 – 9 novembre 2023, n. 45291, Pres. De Amicis – Rel. Rosati

Sussistenza del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti penitenziari inumani o degradanti nello Stato di emissione – Perdurante inerzia, da parte di tale Stato, nell'evadere la richiesta di informazioni complementari – Assegnazione, da parte dell'Autorità giudiziaria nazionale, di un termine all'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione entro cui raccogliere le informazioni necessarie – Possibilità – Sussistenza.

In tema di mandato d'arresto europeo, dovendo intendersi pronunziato “allo stato degli atti” il rifiuto alla consegna per l'esistenza del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti penitenziari inumani o degradanti nello Stato di emissione, l'Autorità giudiziaria nazionale, a fronte della perdurante inerzia, da parte di tale Stato, nell'evadere la richiesta di informazioni complementari, può assegnare, ex art. 15, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, un termine ultimo all'Autorità giudiziaria dello stesso, rapportato alla specificità del caso concreto, affinché siano raccolte le informazioni necessarie, sollecitando, nel contempo, l'evasione della menzionata richiesta attraverso l'intervento di “Eurojust”.

Sez. VI, sentenza 8 novembre 2023 – 9 novembre 2023, n. 45292, Pres. De Amicis – Rel. Rosati

Persona alloglotta – Provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di consegna – Obbligo di traduzione – Sussistenza – Ragioni.

In tema di mandato d'arresto europeo il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione relativa

alla richiesta di consegna, ove emesso con riguardo a persona alloglotta, deve essere tradotto in lingua nota alla stessa, in ragione della sua natura di atto introduttivo del giudizio di merito.

[Sez. VI, sentenza 8 novembre 2023 – 9 novembre 2023, n. 45293, Pres. De Amicis – Rel. Rosati](#)

Persona alloglotta – Provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna della stessa allo Stato di emissione – Obbligo di traduzione – Sussistenza – Ragioni.

In tema di mandato d'arresto europeo il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.

[Sez. VI, sentenza 3 ottobre 2023 – 16 novembre 2023, n. 46380, Pres. De Amicis – Rel. Amoroso](#)

Misure cautelari personali – Ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, c.p.p. – Applicazione nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza del termine di durata massima – Ipotesi di ordinanza sospensiva emessa prima del ripristino della misura a seguito dell'annullamento con rinvio del provvedimento dichiarativo della sua perdita di efficacia – Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, ha affermato che non trova applicazione, nei confronti dell'imputato in stato di libertà, in quanto scarcerato per decorrenza del termine di durata massima, l'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, c.p.p., emessa prima del ripristino della misura.

**4. Giurisprudenza: *Focus Cartabia*
(a cura di *Graziella Colaiacomo*)**

DIRITTO PENALE PARTE GENERALE

[Sez. I, sentenza 4 luglio 2023 – 6 settembre 2023 n. 36885 – Pres. Siani – Rel. Centonze](#)

Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Art 20 bis c.p. – Disciplina transitoria ex art. 95 D. Lgs 150/22 – Processi pendenti in Cassazione – Istanza giudice dell'esecuzione – Ammissibilità – Condizioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, ex art. 20 bis c.p., l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ai sensi dall'art. 95, seconda parte, d.lgs. n. 150/2022, è subordinata alla pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilità per l'entrata in vigore dall'art. 99 bis del predetto decreto e non già a quella originariamente prevista.

[Sez. V, sentenza 28 giugno 2023 – 8 settembre 2023 n. 37022 – Pres. Miccoli – Rel. Cananzi](#)

Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Art 20 bis c.p. – Disciplina transitoria ex art. 95 D. Lgs 150/22 – Processi pendenti in Cassazione – Individuazione – Riferimento data sentenza di appello – Effetti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive ex lege 689/81, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

[Sez. I, sentenza 7 luglio 2023 – 31 agosto 2023 n. 36379 – Pres. Rocchi – Rel. Santalucia](#)

Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Art 20 bis c.p. – Disciplina transitoria ex art. 95 D. Lgs 150/22 – Esclusione dei cd. liberi sospesi – Irragionevolezza – Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che subordina la facoltà

di chiedere la sostituzione al giudice dell'esecuzione, alla pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore della norma, non determina alcun profilo di irragionevolezza rispetto alla disciplina cd. liberi sospesi (ossia i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione che siano in attesa di una pronuncia della magistratura di sorveglianza circa la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione) che non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile prima della riforma.

DIRITTO PROCESSUALE

[Sez. VI, sentenza 28 settembre 2023 – 15 novembre 2023, n. 46013, - Pres. De Amicis – Rel. Amoroso](#)

Condanna a pena sostitutiva – Art. 545 bis c.p.p. – Obbligo di rinvio dell'udienza da parte del Giudice – Presupposti.

La disposizione processuale di cui all'art. 545 bis c.p.p. non prevede un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma attribuisce al riguardo solo una facoltà il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, salvo che non sia lo stesso giudice a reputare necessario il rinvio al fine di acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando, avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena.

[Sez. V, sentenza 3 luglio 2023 – 14 settembre 2023 n. 37789 – Pres. Catena – Rel. Cananzi](#)

Impugnazioni – Imputato giudicato in assenza – Disciplina transitoria ex art. 89 D. lgs 150/22 – Applicabilità – Rilevanza data lettura dispositivo – Effetti.

In caso di processo svolto in primo grado in assenza dell'imputato, ai sensi della norma transitoria dell'art. 89, c. 3, d.lgs. 150/2022, il nuovo regime di impugnazione, che ai sensi degli artt. 581, c. 1-ter e 1-quater, e 585, c. 1-bis c.p.p. richiede il mandato specifico a impugnare e il termine di impugnazione aumentato a tal fine di 15 giorni, non trova applicazione se la sentenza è stata pronunciata, cioè emessa con lettura del dispositivo, prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione.

[Sez. IV, sentenza 8 novembre 2023 – 23 novembre 2023 n. 47013 – Pres. De Amicis – Rel. D'Arcangelo](#)

Impugnazione – Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Riforma Cartabia – Imputato detenuto giudicato con rito abbreviato - Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione.

La nuova disposizione di cui all'art. 581, c. 1-ter e c. 1 quater c.p.p. non trova applicazione quando l'imputato sia stato giudicato nelle forme del rito direttissimo a seguito di convalida dell'arresto eseguito in flagranza di reato e abbia richiesto la celebrazione del giudizio abbreviato mediante rilascio di procura speciale in favore del difensore e ciò sulla scorta di quanto previsto dall'art. 420 c. 2 ter c.p.p.

(Sulla scorta del citato principio la Cassazione ha richiamato la sentenza n. 43835/23 - pubblicata sul n. 1 di questa Rassegna, che ha escluso l'applicabilità della previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis c.p.p., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, qualora l'impugnazione abbia ad oggetto una sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito effettuata).

[Sez. II, sentenza 8 novembre 2023 -16 novembre 2023, n. 46232, - Pres. Petruzzellis – Rel. Pardo](#)

Richiesta di restituzione nel termine per impugnare – Necessità del conferimento di specifico mandato per impugnare ex art. 581 comma 1 quater c.p.p. – Stato detentivo dell'imputato difeso d'ufficio e configurabilità del caso fortuito – Esclusione.

In tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore nè la detenzione dell'imputato, nè l'errore di fatto commesso da chi ha proposto l'istanza, giudicata inammissibile, essendo all'imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Deve pertanto essere escluso che introdotto il nuovo art. 581 c. 1 quater c.p.p., che impone il rilascio di mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio al difensore per proporre appello, sussista una condizione di forza maggiore che valga ad

ottenere la restituzione nel termine nei confronti del soggetto, detenuto per altra causa, che risulti difeso di ufficio, ben potendo l'adempimento richiesto per la legittimità dell'impugnazione, essere effettuato mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale e ciò ai sensi dell'art. 123 c.p.p.

**Sez. II, sentenza 20 ottobre 2023 - 1 dicembre 2023, n. 47927, - Pres. Beltrani – Rel. Recchione
Impugnazione – Art. 581 c. 1 ter c.p.p. – Riforma Cartabia – Elezione e/o dichiarazione di domicilio – Ricorso per Cassazione - Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione.**

La causa di inammissibilità prevista dall'art. 581 c. 1 ter c.p.p. non è estensibile - in assenza di qualsivoglia supporto letterale - al giudizio di cassazione che si svolge nei confronti di un imputato difeso ex officio. Quest'ultimo dovrà pertanto conferire, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare al suo difensore d'ufficio, ma potrà non eleggere, o dichiarare, il domicilio. L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.

(La sentenza non è ancora disponibile sul sito della Cassazione)

**Sez. II, sentenza 19 settembre 2023 – 2 novembre 2023, n. 44021, - Pres. Beltrani – Rel. Cianfrocca
Competenza - Mutamento del giudice - Regressione del processo alla fase antecedente l'apertura del dibattimento - Istanza ex art. 24-bis c.p.p. - Proponibilità - Sussistenza - Condizioni.**

In caso di regressione del processo alla fase antecedente l'apertura del dibattimento conseguita al mutamento della persona fisica del giudice, può essere legittimamente avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ex art. 24-bis c.p.p., nel frattempo entrato in vigore, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestivamente formulata innanzi al giudice poi mutato.

**5. Diritto sovranazionale
(a cura di *Alessia Mastrovito*)**

Causa C-636/22: Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Articolo 5, punto 3 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62022CO0636&qid=1701617351451>

In data 16 novembre 2023, la Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione) si è pronunciata sulla **Causa C-636/22** avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE dalla Corte d'appello di Lecce, vertente sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([GU 2002, L 190, pag. 1](#)), nonché dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La domanda è stata proposta nell'ambito dell'esecuzione in Italia di un mandato d'arresto europeo emesso il 23 maggio 2022 dal procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes (procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Rennes, Francia) ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei confronti di PY.

Dopo due pronunce giudiziali annullate con rinvio dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio, al quale

la causa viene nuovamente rinviata, ritiene necessario interrogare la Corte sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, sull'eventuale incompatibilità degli articoli 18 *bis* e 19 della legge n. 69/2005 con l'articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro. Dette disposizioni nazionali non consentirebbero infatti all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nel caso in cui la persona interessata sia un cittadino di uno Stato terzo residente in Italia, di subordinare la consegna alla condizione che, dopo essere stata ascoltata, tale persona sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza private della libertà eventualmente applicate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione.

La Corte d'appello di Lecce decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'articolo 5, punto 3, della [decisione quadro 2002/584], interpretato alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'articolo 7 della [Carta], osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esercizio dell'azione penale – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo;
- 2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

*

La Corte di Giustizia Europea così si è pronunciata:

- 1) L'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che preclude in maniera assoluta e automatica all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di subordinare la consegna del cittadino di un paese terzo che risieda nel territorio di tale Stato membro alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in detto Stato membro per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza private della libertà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

- 2) L'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI dev'essere interpretato nel senso che:

per valutare se occorra subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione alla condizione prevista da tale disposizione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza private della libertà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirebbe ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.

